

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO E COMUNICAZIONI – OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI DEI SOCI E PATRIMONI DESTINATI

1. DENOMINAZIONE

È costituita una Società per Azioni denominata

“Kedrion S.p.A.”

2. SEDE

2.1. La società ha sede legale in Barga (Lucca).

2.2. La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie sia in Italia che all'estero.

3. OGGETTO

3.1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, anche per il tramite di società controllate:

(a) ricerca, sviluppo, produzione, acquisto, vendita e commercializzazione in ogni forma di prodotti biologici, chimici, chimico farmaceutici, strumenti per analisi e in genere di tutti i prodotti destinati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie e al mantenimento della salute e del benessere di uomini e animali, quali, a titolo meramente esemplificativo: sieri, vaccini, plasma, emoderivati, specialità farmaceutiche, prodotti alimentari e dietetici, cosmetici, diagnostici e apparecchiature strumentali per analisi, presidi medico chirurgici, galenici, attrezzature e materiali di uso sanitario;

(b) acquisto e vendita in qualità di grossista, lavorazione e trasporto anche per conto di terzi, dei prodotti sopra indicati;

(c) fornitura di prestazioni intellettuali e manuali di servizi sia tecnici che amministrativi a favore di imprese, con espressa esclusione di tutte le attività che per legge siano riservate a professionisti iscritti ad appositi albi e o per le quali non sia ammesso l'esercizio di attività nella forma di società di capitali.

3.2. La società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

(a) l'assunzione e il trasferimento di interessenze e partecipazioni in imprese o società già costituite o da costituirsi, sia in Italia che all'estero, non necessariamente aventi oggetto sociale analogo o connesso a quanto previsto al precedente Paragrafo 3.1, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale;

(b) la partecipazione alla costituzione l'adesione a consorzi, fondazioni, associazioni anche non riconosciute operanti nel settore della ricerca scientifica o in altri settori se la partecipazione o l'adesione siano ritenute necessarie od opportune dall'organo amministrativo.

3.3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre, sia in Italia che all'estero:

(a) assumere e concedere rappresentanze e depositi, concorrere ad appalti, forniture e gare di enti pubblici e privati;

(b) acquistare, vendere, permutare e locare, laboratori scientifici, officine, stabili strutture sanitarie in genere;

(c) acquistare e vendere brevetti, formule, tecnologie e beni immateriali in genere, assumere e concedere licenze;

(d) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, che l'organo amministrativo riterrà opportuna nell'interesse della società, concedere e ricevere prestiti, prestare avalli e fidejussioni verso terzi e per conto di terzi, costituire pegni e concedere ipoteche su beni di proprietà sociale al fine di garantire obbligazioni verso terzi anche di società controllate o partecipate in via diretta o indiretta, al solo fine dell'attuazione dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico e senza raccolta di risparmio tra il pubblico ovvero l'esercizio del credito ai sensi di legge.

3.4. In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi di legge e ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

4. DURATA

4.1. La durata della società è fissata al trentuno dicembre duemila sessanta (31/12/2060).

4.2. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

5. DOMICILIO E COMUNICAZIONI

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, per quel che concerne i loro rapporti con la società e i rapporti sociali tra gli stessi, è quello risultante dai libri sociali, nei quali dovranno essere altresì indicati i numeri di telefax e gli indirizzi di posta elettronica dei suddetti soggetti.

5.2. L'eventuale variazione di tali recapiti deve essere comunicata per iscritto dall'interessato alla società e, a cura della stessa, è annotata sui libri sociali.

5.3. Tutte le comunicazioni da rendersi con riferimento ai rapporti fra i soci e la società, ovvero ai rapporti fra i soci stessi, dovranno essere inviate ai recapiti risultanti dai libri sociali mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, in alternativa, mediante telefax con conferma di ricezione o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC).

6. OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI DEI SOCI E PATRIMONI DESTINATI

6.1. Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere emesse obbligazioni nei limiti e alle condizioni di legge.

6.2. La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso

ovvero può stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

- 6.3. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti cod. civ.

TITOLO II

CAPITALE – CATEGORIE DI AZIONI - CONVERSIONE DELLE AZIONI

7. CAPITALE

- 7.1. Il capitale è di euro 55.186.279 (cinquantacinquemilioneicentottantaseimiladuecentosettantannove), suddiviso in numero 55.186.279 azioni da nominali euro 1,00 cadauna interamente sottoscritto e versato. Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura, osservate le disposizioni di legge e del presente statuto al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 7.2. Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari nominativi.
- 7.3. Ove stabilito da norme inderogabili, la società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 7.4. Le azioni sono indivisibili e pertanto in caso di contitolarità dovrà essere nominato un rappresentante comune.
- 7.5. I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

8. CATEGORIE DI AZIONI E LORO CONVERSIONE

- 8.1. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 8.2, le azioni rappresentative del capitale sociale sono suddivise in:
- (a) n. 41.356.192 azioni di categoria "A", intestate ai soggetti nominativamente individuati nel libro soci (e loro successori e aventi causa), cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto (di seguito le "**Azioni A**" e i soci titolari di Azioni A, di seguito i "**Soci A**" e ciascuno, il "**Socio A**");
- (b) n. 13.830.087 azioni di categoria "B", intestate ai soggetti nominativamente individuati nel libro soci (e loro successori e aventi causa), cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto (di seguito le "**Azioni B**" e congiuntamente alle Azioni A, di seguito le "**Azioni**" e i soci titolari di Azioni B, di seguito i "**Soci B**" e congiuntamente ai Soci A, di seguito i "**Soci**").
- 8.2. Nel caso in cui, nel rispetto delle previsioni di cui al presente statuto, dovessero intervenire trasferimenti di Azioni di una categoria a beneficio di soci titolari di Azioni di una diversa categoria, le azioni oggetto del trasferimento, immediatamente dopo l'acquisto da parte del socio acquirente, si convertiranno automaticamente in Azioni della medesima categoria già posseduta da tale socio acquirente. In aggiunta, nel caso in cui un soggetto terzo si rendesse ces-

sionario (i) di Azioni A, siano esse rappresentative di una quota di minoranza ovvero di maggioranza del capitale sociale, ovvero (ii) di Azioni B, in entrambi i casi tali azioni resterebbero, *post* trasferimento, della medesima categoria. Diversamente, laddove un soggetto terzo si rendesse cessionario (i) di Azioni A rappresentative di una quota di minoranza del capitale sociale unitamente a parte delle Azioni B, tali Azioni A e B si convertirebbero automaticamente in azioni di categoria diversa rispetto alle Azioni A o Azioni B ovvero (ii) di Azioni A rappresentative di una quota di maggioranza del capitale sociale unitamente alle Azioni B, tutte le Azioni rappresentative dell'intero capitale sociale si convertirebbero in azioni ordinarie e per l'effetto le previsioni di cui al presente statuto che prevedano diritti particolari in capo ai titolari di una determinata categoria di azioni non troveranno più applicazione con ciò dovendosi dunque applicare le norme di legge.

9. ADEMPIMENTI SOCIETARI AI FINI DELLA CONVERSIONE DELLE AZIONI

Nei casi previsti al precedente Paragrafo 8.2, il Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione provvederà, all'atto dell'iscrizione del trasferimento a libro soci ai sensi dell'art. 2355 cod. civ., ad annotare nel libro soci la conversione delle azioni oggetto di trasferimento, nonché ad annullare i relativi certificati azionari, con contestuale emissione di un nuovo certificato rappresentativo di un pari numero di azioni della categoria in cui le azioni oggetto di trasferimento si siano convertite.

TITOLO III

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ

Ciascuna norma del presente Titolo III trova applicazione salvo diverso accordo unanime dei soci.

CAPO I

LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ

10. LIMITI AL TRASFERIMENTO

- 10.1. Ambito di applicazione. Fermo restando quanto previsto ai successivi Articoli 12, 13.1, 13.2 e 14 le partecipazioni al capitale della società saranno liberamente trasferibili – per trasferimento intendendosi, ai fini del presente statuto, qualsiasi negozio nella più ampia accezione del termine, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, atti, accordi o contratti di vendita, donazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, vendita in blocco, fusione, scissione, intestazione fiduciaria, costituzione di diritti reali o di godimento, opzione, costituzione di garanzie, vincoli, usufrutto, oneri, pegni, pretese, diritti su titoli o restrizioni di qualsiasi natura) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della titolarità di una partecipazione sociale e fermo restando, senza limitazione di quanto precede, che devono ritenersi comunque compresi tra i negozi che precedono anche quelli aventi per oggetto obbligazioni convertibili, warrant e diritti di opzione in caso di aumento di capitale – senza pregiudizio per le limitazioni e le procedure previste nel presente Titolo III.
- 10.2. Fatto salvo quanto diversamente previsto al presente Titolo III, i trasferimenti di Azioni B potranno avere ad oggetto solo ed esclusivamente l'intera e non solo parte della partecipazione

a quel tempo posseduta dal Socio B.

11. ECCEZIONI ALLE PROCEDURE DI CUI AL TITOLO III

Le procedure disciplinate dal presente Titolo III non troveranno applicazione nelle seguenti ipotesi:

- (a) la costituzione in garanzia delle partecipazioni nella società in favore di banche o altre istituzioni creditizie che concedano finanziamenti alla società stessa o alle società da questa controllate;
- (b) i trasferimenti che avvengano in conseguenza dell'escussione delle garanzie di cui al punto che precede;
- (c) i trasferimenti delle Azioni A qualora il pegno concesso su parte delle stesse a favore di Banca IMI S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Natixis S.A. a garanzia del finanziamento erogato in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto in data 7 agosto 2015 venga escusso;
- (d) la costituzione in garanzia di tutte o anche solo parte delle Azioni A in favore di banche o altre istituzioni creditizie ai fini dell'eventuale rifinanziamento del finanziamento di cui al punto (c) che precede nonché i successivi eventuali trasferimenti che avvengano in conseguenza dell'escussione delle garanzie medesime;
- (e) i trasferimenti delle Azioni A effettuati in esecuzione di mandati a vendere con rappresentanza eventualmente rilasciati a favore di banche o altre istituzioni creditizie nel contesto del finanziamento di cui al punto (c) che precede, così come di tempo in tempo modificato, nonché dell'eventuale rifinanziamento dello stesso, al ricorrere delle ipotesi previste nella relativa documentazione finanziaria;
- (f) i trasferimenti delle Azioni A in caso di fusione, scissione o conferimento tra le società titolari di Azioni A a favore della società di nuova costituzione ovvero della società incorporante ;
- (g) i trasferimenti che avvengono per effetto di acquisti di azioni proprie autorizzati dall'assemblea ordinaria della società, nel rispetto degli articoli 2357 e ss. cod. civ.;
- (h) i trasferimenti integrali di Azioni A ovvero di Azioni B compiuti a favore di società controllanti, controllate da o soggette a comune controllo con il socio cedente, fermo restando in ogni caso che:
 - (i) la nozione di controllo rilevante sarà quella prevista ai sensi dell'art.2359, comma 1, n.1), cod. civ.;
 - (ii) il socio alienante dovrà confermare per iscritto a tutti gli altri soci la propria responsabilità, in solido con il terzo acquirente, con riguardo a tutti gli impegni dallo stesso assunti in relazione alle azioni nei confronti – o a favore – di uno o più altri soci;
 - (iii) i medesimi trasferimenti si intenderanno comunque risolutivamente condizionati

al venir meno della relazione di controllo tra il socio alienante e il terzo acquirente, con conseguente obbligo in capo al socio alienante di riacquisto immediato delle azioni oggetto del trasferimento venuto meno.

CAPO II

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL CAPITALE DELLA SOCIETA'

12. DISPOSIZIONI GENERALI E DIRITTO DI PRELAZIONE

- 12.1. I trasferimenti di Azioni A o di Azioni B dovranno avvenire nel rispetto di quanto disciplinato nel presente Capo II. I Soci B, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 13, potranno vendere a terzi tutte e non solo parte delle proprie azioni fatta eccezione per gli eventuali trasferimenti nei confronti delle società/gruppi concorrenti indicati nella delibera del consiglio di amministrazione tenutosi in data 29 giugno 2018 e società da questi direttamente e/o indirettamente controllate (di seguito i “**Terzi Selezionati**”) per i quali i Soci A hanno un diritto di prelazione sulle Azioni B da esercitarsi secondo quanto di seguito previsto (di seguito il “**Diritto di Prelazione**”).
- 12.2. Nel caso in cui i Soci B intendano trasferire a uno dei Terzi Selezionati tutte le loro Azioni B, deve/devono informare senza indugio con lettera raccomandata A.R. i Soci A specificando le generalità del cessionario, il prezzo e le modalità di pagamento convenute (“**Comunicazione di Offerta**”).
- 12.3. I Soci A potranno rendersi acquirenti della totalità delle Azioni B offerte in vendita attraverso l'esercizio del Diritto di Prelazione, sia in proporzione alle Azioni A dagli stessi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente assetto societario, sia nelle proporzioni che riterranno opportune al momento dell'esercizio del Diritto di Prelazione (purché, in aggregato, il Diritto di Prelazione sia esercitato sull'intero ammontare di Azioni B di cui alla Comunicazione di Offerta).
- 12.4. Entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data in cui è inviata la Comunicazione di Offerta, i Soci A avranno il diritto, alternativamente, di:
- (i) esercitare di Diritto di Prelazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata ai Soci B ai medesimi termini e condizioni della Comunicazione di Offerta; o in alternativa
 - (ii) qualora ritengano eccessivo il prezzo di cessione indicato nella Comunicazione di Offerta, i Soci A avranno il diritto di richiedere, ai fini della determinazione del valore di mercato delle Azioni B, la nomina di un arbitratore al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, salvo che i soci non abbiano, entro 10 (dieci) giorni di calendario, raggiunto un accordo per iscritto sul soggetto cui attribuire la qualità di arbitratore (“**Esperto**”). Il compenso dell'Esperto sarà sostenuto in parti uguali tra i Soci.
- 12.5. L'Esperto agirà in qualità di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 cod. civ. al fine di rendere la propria determinazione (ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui al presente statuto e relative definizioni) del valore di mercato delle Azioni B per iscritto ai Soci a mezzo di raccomandata A.R. entro 20 (venti) giorni lavorativi dal conferimento del relativo incarico. I Soci

si impegnano a collaborare con l'Esperto per fornire tutte le informazioni ed i documenti ragionevolmente richiesti e necessari per la relativa valutazione, e deciderà con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., comma 1. Per quanto occorrer possa, i Soci convengono espressamente fin da ora di accettare e considerare definitive e vincolanti le determinazioni dell'Esperto ai fini dell'esercizio del Diritto di Prelazione (con ciò intendendosi il valore delle Azioni B espresso in maniera puntuale dall'Esperto ovvero, ove quest'ultimo abbia fornito un *range* di valore minimo e massimo, la media fra tali due valori).

- 12.6. Qualora il valore di mercato determinato dall'Esperto sia uguale o maggiore a quello comunicato dai Soci B o minore per una percentuale non superiore al 5% (cinque per cento), i Soci A avranno il diritto, ma non l'obbligo, di esercitare il Diritto di Prelazione al prezzo di cui alla Comunicazione di Offerta entro i 10 (dieci) giorni di calendario dalla determinazione dell'Esperto. In tal caso i Soci B saranno obbligati a trasferire le Azioni B detenute ai Soci A (o al Socio A che abbia esercitato il Diritto di Prelazione).
- 12.7. Qualora invece il valore di mercato determinato dall'Esperto sia minore per una percentuale superiore al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo comunicato dai Soci B, i Soci A avranno il diritto ma non l'obbligo di esercitare il Diritto di Prelazione al prezzo determinato dall'Esperto, entro i 10 (dieci) giorni di calendario dalla determinazione dell'Esperto, fermo restando che in tal caso, resta salvo il diritto dei Soci B, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, di comunicare agli altri Soci A di non voler più vendere al Terzo Selezionato e che, pertanto, il Diritto di Prelazione si intenderà decaduto e non si procederà ad alcuna vendita di azioni a tale Terzo Selezionato.
- 12.8. In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, in tale comunicazione deve essere manifestata la volontà di acquistare tutte le (e non parte delle) Azioni B.
- 12.9. Nel caso il Diritto di Prelazione venga esercitato congiuntamente da tutti i Soci A, le Azioni B in vendita saranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Qualora uno dei Soci A rinunci al Diritto di Prelazione questo si accresce a favore degli altri per la totalità delle Azioni B di cui alla Comunicazione di Offerta.
- 12.10. Il Trasferimento che intervenga in violazione del Diritto di Prelazione di cui al presente Articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei Soci e l'acquirente non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisite in violazione. Il trasferimento delle Azioni B dovrà essere perfezionato entro 30 (trenta) giorni dalla determinazione del valore da parte dell'Esperto.
- 12.11. Qualora nessun Socio A esercitasse il Diritto di Prelazione con le modalità indicate, e cioè decorsi 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della Comunicazione di Offerta nell'ipotesi prevista al Paragrafo 12.4 in caso di mancato esercizio del diritto di cui al punto (ii) del medesimo Paragrafo, ovvero decorsi 10 (dieci) giorni di calendario dalla determinazione dell'Esperto nelle ipotesi previste ai Paragrafi 12.6 e 12.7, le Azioni B diverranno liberamente trasferibili al Terzo Selezionato fermo restando che, ove tale trasferimento al Terzo Selezionato non avvenga entro il termine di 120 (centoventi) giorni di calendario dalla Comunicazione di Offerta ed ai medesimi termini e condizioni (incluso il corrispettivo) di cui alla Comunicazione di Offerta medesima, la disciplina di cui al presente Articolo 12 sarà nuovamente da applicare,

ricorrendone i presupposti.

- 12.12. In tutti i casi di esercizio del Diritto di Prelazione, la vendita delle Azioni B ed il contestuale pagamento del corrispettivo da parte dei Soci A che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione dovranno essere perfezionati entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla determinazione finale del relativo prezzo ai sensi del presente Articolo 12.

13. PRIMA E SECONDA IPOTESI DI DISINVESTIMENTO PARZIALE

13.1. Prima Procedura di Vendita

- 13.1.1. In deroga a quanto previsto al successivo Articolo 14 che non troverà applicazione nell'ipotesi regolata dal presente Articolo 13, qualora i Soci A intendano trasferire congiuntamente, una porzione delle Azioni A pari o inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale della società (di seguito la "**Partecipazione in Vendita**") ad un investitore finanziario (ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo istituti di credito, assicurativi, fondi di investimento, fondi di *private equity*, *family office* e/o società da questi controllate ecc.), i Soci B avranno il diritto di vendere a tale terzo cessionario - e i Soci A, quale condizione per procedere al trasferimento della Partecipazione in Vendita dovranno fare in modo che il terzo cessionario acquisti – una medesima quota di capitale sociale di Azioni B.

- 13.1.2. Ai fini del presente Articolo 13.1, la società potrà conferire - su iniziativa dei Soci A e nell'interesse degli stessi e dei Soci B - un mandato a una primaria banca d'affari, italiana o straniera, ovvero ad *advisor* esperto di operazioni di fusioni e acquisizioni di primario *standing* e che sarà prevalentemente coordinato dai Soci A per il reperimento sul mercato, di offerte da parte di terzi per l'acquisto della Partecipazione in Vendita (di seguito la "**Prima Procedura di Vendita Parziale**").

- 13.1.3. Esito della Prima Procedura di Vendita Parziale. Le offerte pervenute saranno valutate dai Soci A a proprio insindacabile giudizio, e in caso di esito positivo della Prima Procedura di Vendita Parziale, i Soci A dovranno inviare una comunicazione ai Soci B secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 14.4, per consentire ai Soci B di esercitare il diritto di *tag-along*. E' convenuto espressamente che nel caso di esito positivo della Prima Procedura di Vendita Parziale - a seguito o meno dell'esercizio del diritto di *tag-along* da parte dei Soci B - al terzo cessionario saranno assegnate azioni di categoria diversa rispetto alle Azioni A o Azioni B.

13.2. Seconda Ipotesi di Disinvestimento Parziale

- 13.2.1. In deroga a quanto previsto al successivo Articolo 14 che non troverà applicazione nell'ipotesi regolata dal presente Articolo 13, qualora i Soci A intendano trasferire congiuntamente, una porzione delle Azioni A superiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ma comunque non superiore al 24,94% (di seguito la "**Partecipazione Rilevante in Vendita**") ad un terzo, i Soci B avranno il diritto di vendere a tale terzo cessionario - e i Soci A, quale condizione per procedere al trasferimento della Partecipazione Rilevante in Vendita dovranno fare in modo che il terzo cessionario acquisti - la totalità e non solo parte delle Azioni B.

- 13.2.2. Ai fini del presente Articolo 13.2, la società potrà conferire - su iniziativa dei Soci A e nell'interesse degli stessi e dei Soci B - un mandato a una primaria banca d'affari, italiana o straniera,

ovvero ad *advisor* esperto di operazioni di fusioni e acquisizioni di primario *standing* e che sarà prevalentemente coordinato dai Soci A per il reperimento sul mercato, di offerte da parte di terzi per l'acquisto della Partecipazione Rilevante in Vendita (di seguito la “**Seconda Procedura di Vendita Parziale**”).

13.2.3. Esito della Seconda Procedura della Partecipazione Rilevante in Vendita. Le offerte pervenute saranno valutate dai Soci A a proprio insindacabile giudizio, e in caso di esito positivo, i Soci A dovranno inviare una comunicazione ai Soci B secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 14.4 per consentire ai Soci B di esercitare il diritto di *tag-along* sull'intera partecipazione dallo stesso detenuta.

13.3. Diritto di Tag-Along

13.3.1. Nel caso in cui nel contesto della Prima Procedura di Vendita Parziale o della Seconda Procedura di Vendita Parziale o di una vendita di una porzione delle Azioni A superiore al 24,94% del capitale sociale, i Soci A (ai fini del presente articolo, il “**Socio Cedente**”) intendano trasferire la Partecipazione in Vendita o la Partecipazione Rilevante in Vendita o una porzione delle Azioni A superiore al 24,94% del capitale sociale o la totalità di Azioni A ad un terzo (il “**Terzo Cessionario**”), i Soci B (ai fini del presente articolo, il “**Socio Tag-Along**”) avranno il diritto di vendere al Terzo Cessionario le Azioni B nelle proporzioni indicate ai precedenti Paragrafi 13.1.1 (per l'ipotesi di vendita della Partecipazione in Vendita) o 13.2.1. (per le altre ipotesi di vendita) e il Socio Cedente, quale condizione per procedere al trasferimento, dovrà fare in modo che il Terzo Cessionario acquisti le Azioni B, da calcolarsi per il Socio Tag-Along nel caso previsto al precedente Paragrafo 13.1.1 nella percentuale di capitale sociale ivi riferita o la totalità delle Azioni B nel caso previsto al precedente Paragrafo 13.2.1 o in ipotesi di una vendita anche maggiore di Azioni A (il “**Diritto di Tag-Along**”).

13.3.2. Al fine di consentire al Socio Tag-Along l'esercizio del Diritto di Tag-Along, il Socio Cedente dovrà dare comunicazione scritta (la “**Notifica di Trasferimento**”) al Socio Tag-Along, con in copia la società, della propria intenzione di trasferire le Azioni A indicando: (i) le Azioni A che saranno oggetto di trasferimento, (ii) l'identità del Terzo Cessionario, (iii) il prezzo del trasferimento (che dovrà essere integralmente rappresentato da denaro) e tutte le altre condizioni sostanziali del trasferimento.

13.3.3. Il Diritto di Tag-Along dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da far pervenire al Socio Cedente – a pena di decadenza – entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della Notifica di Trasferimento. In caso di mancato esercizio del Diritto di Tag-Along, il Socio Cedente potrà trasferire al Terzo Cessionario, purché avvenga alle condizioni identificate nella Notifica di Trasferimento, le Azioni A oggetto della Notifica di Trasferimento, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di esercizio del Diritto di Tag-Along (il “**Termine**”), salvo eventuali prolungamenti del Termine per l'ottenimento di autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per perfezionare validamente il trasferimento. Ove il trasferimento non abbia luogo entro il Termine, la procedura descritta nei Paragrafi precedenti dovrà essere nuovamente attivata prima dell'eventuale successivo trasferimento.

13.3.4. In caso di esercizio del Diritto di Tag-Along: (i) il Socio Cedente farà sì che il Terzo Cessionario acquisti (o faccia acquistare da altri), contestualmente alle proprie azioni da trasferire, anche le

azioni di proprietà del Socio Tag-Along che abbia esercitato il Diritto di Tag-Along ai medesimi termini e condizioni, ovvero (ii) in caso di rifiuto del Terzo Cessionario di acquistare le azioni di proprietà del Socio Tag-Along che abbia esercitato il Diritto di Tag-Along, il Socio Cedente dovrà acquistare (o fare acquistare da un terzo) tali azioni (alle medesime condizioni della vendita al Terzo Cessionario) o, in mancanza, rinunciare ad eseguire il relativo trasferimento.

- 13.3.5. Resta inteso che (i) tutti i trasferimenti dovranno avvenire in pari tempo e dovranno essere regolati dagli stessi termini e condizioni indicati nella Notifica di Trasferimento, e (ii) la prestazione di garanzie e l'assunzione di obblighi di indennizzo saranno assunti da ciascun socio senza vincolo di solidarietà in proporzione alle azioni dagli stessi trasferite.
- 13.3.6. Resta inteso che il Socio Tag-Along al quale sia stata debitamente inviata una Notifica di Trasferimento e che non abbia esercitato il Diritto di Tag-Along, si intenderà decaduto da tale diritto soltanto con riguardo al prospettato trasferimento così notificato, senza alcun pregiudizio del diritto di esercitare il Diritto di Tag-Along con riferimento a qualsiasi successivo trasferimento di Titoli cui sia applicabile il presente Paragrafo 13.3.6.
- 13.3.7. La società e i suoi amministratori non iscriveranno nel libro soci e non anoteranno sul certificato azionario il nominativo del Terzo Cessionario che abbia acquistato una partecipazione nel capitale sociale della società in violazione di quanto previsto nel presente Paragrafo 13.3.
- 13.3.8. Il Diritto di Tag-Along di cui al presente Paragrafo 13.3 e la relativa procedura ivi prevista non troveranno applicazione con riguardo ai trasferimenti autorizzati (purché siano effettuati nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al precedente Articolo 11).

14. DIRITTO DI PRIMO RIFIUTO

- 14.1. Senza pregiudizio per quanto previsto ai precedenti Articoli 13.1 e 13.2, qualora, in qualsiasi momento, i Soci A o i Soci B (ai fini del presente Articolo il “**Socio Offerente**”) intendano alienare a uno o più terzi acquirenti tutte le Azioni A o tutte le Azioni B (a seconda del caso) da essi possedute si applicherà la seguente procedura (il “**ROFO**”). Il Socio Offerente dovrà comunicare per iscritto all'altro socio (ai fini del presente Articolo il “**Socio Ricevente**”) la propria intenzione di procedere alla vendita delle proprie azioni e dovrà offrire le stesse in vendita al Socio Ricevente secondo i seguenti termini e condizioni (la “**Prima Offerta**”). La Prima Offerta dovrà:
- (a) essere effettuata come proposta irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 cod. civ., per i 3 mesi successivi alla sua ricezione, decorsi i quali l'eventuale accettazione non sarà più efficace (il “**Termine della Prima Offerta**”);
 - (b) avere ad oggetto le azioni del Socio Offerente oggetto di vendita;
 - (c) indicare il prezzo per tutte le azioni della Società, come determinato discrezionalmente dal Socio Offerente (il “**Prezzo del 100%**”) - e il conseguente prezzo delle azioni del Socio Offerente oggetto di vendita (il “**Prezzo della Notifica di Vendita**”);
 - (d) prevedere che il trasferimento delle azioni del Socio Offerente e il pagamento del Prezzo della Notifica di Vendita, in fondi immediatamente disponibili, debbano essere effettuati entro e non oltre il 45° Giorno Lavorativo successivo alla ricezione da parte

del Socio Offerente dell'accettazione del Socio Ricevente, salvo eventuali prolungamenti del Termine per l'ottenimento di autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per perfezionare validamente il trasferimento (il "**Termine per l'Esecuzione**");

- (e) prevedere che il Socio Offerente garantisca esclusivamente la titolarità delle partecipazioni trasferite e l'assenza di vincoli ovvero di diritti di terzi sulle azioni del Socio Offerente, eccezion fatta per le garanzie costituite ai sensi di eventuali contratti di finanziamento; e
 - (f) prevedere l'impegno del Socio Ricevente a non proporre e a non far proporre dalla società o dalle controllate alcuna azione di responsabilità e a far deliberare dall'assemblea della società lo scarico di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società designati dal Socio Offerente in relazione al loro operato sino all'atto del trasferimento delle partecipazioni, e una manleva a loro favore, fatti comunque salvi i casi di dolo o colpa grave.
- 14.2. Qualora il Socio Ricevente accetti la Prima Offerta, il trasferimento a favore del medesimo delle Azioni del Socio Offerente sarà effettuato entro il Termine per l'Esecuzione, contestualmente al pagamento del Prezzo della Notifica di Vendita.
- 14.3. Qualora il Socio Ricevente decida di non accettare la Prima Offerta o sia decorso il Termine della Prima Offerta senza che sia pervenuta al Socio Offerente l'accettazione da parte del Socio Ricevente o l'accettazione non sia del tutto conforme alla Prima Offerta, il Socio Offerente liberamente potrà dare luogo alla vendita delle proprie azioni indicate al precedente Paragrafo 14.1(b) restando inteso che il trasferimento non potrà avere luogo per un prezzo inferiore rispetto a quello indicato al precedente Paragrafo 14.1(c) e dovrà avere luogo entro e non oltre 6 mesi dal Termine della Prima Offerta e fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 12.1 per l'ipotesi di cessione a Terzi Selezionati.
- 14.4. E' espressamente convenuto che la procedura prevista dal presente Articolo 14 non troverà applicazione nelle ipotesi disciplinate dagli Articoli 13.1 e 13.2.

15. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

I soci si danno reciprocamente atto che:

- (a) in seguito alla comunicazione di cui al precedente Paragrafo 13.3.3 e/o Paragrafo 14.1(a), e fino alla rispettiva scadenza della relativa procedura, non potrà essere avviata alcuna procedura per la quotazione delle azioni della società sui mercati regolamentati; e
- (b) la comunicazione di cui al precedente Paragrafo 13.3.1 non potrà essere inviata in pendenza di una procedura per la quotazione delle azioni della società sui mercati regolamentati, fermo restando in ogni caso il diritto dei titolari delle azioni della società di procedere all'invio della medesima comunicazione successivamente alla data di eventuale interruzione di tale processo.

TITOLO IV

GOVERNO SOCIETARIO

CAPO I

ASSEMBLEA

16. ASSEMBLEA

- 16.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i Soci stessi.
- 16.2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 16.3. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Nel caso previsto dall'art. 2367 cod. civ., la convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto nella citata disposizione e nel presente statuto.

- 16.4. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato, almeno 8 giorni prima dell'assemblea di prima convocazione, a tutti gli aventi diritto ai recapiti risultanti dal libro soci e in conformità alle disposizioni dell'Articolo 5.
- 16.5. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché all'interno dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.
- 16.6. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e dovrà prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
- 16.7. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipi altresì la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 16.8. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto per ogni azione posseduta.
- 16.9. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta e nei limiti di legge, da altra persona.
- 16.10. L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi di cui al successivo Paragrafo 21.7.
- 16.11. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, dall'eventuale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza o impedimento di quest'ultimo, da una persona eletta dall'assemblea.

- 16.12. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

17. MAGGIORANZE QUALIFICATE

- 17.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze di legge e purché consti, in ogni caso, il voto favorevole dei Soci A, fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 17.2.

Resta inteso che qualora più soci detengano Azioni A, ai fini della determinazione della maggioranza di cui al presente Paragrafo si terrà conto del voto del Socio A maggior numero di Azioni A.

- 17.2. Occorre tuttavia il voto unanime dei soci aventi il diritto al voto, per le decisioni riguardanti:
- (a) aumenti di capitale non effettuati a *fair market value* e/o con esclusione del diritto di opzione eccezion fatta per gli aumenti di capitale ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
 - (b) aumenti di capitale che siano funzionali a operazioni straordinarie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni o investimenti) non previste dal *business plan* per tempo in essere della società;
 - (c) scioglimento, liquidazione, revoca dello stato di liquidazione, nomina e revoca dei liquidatori;
 - (d) qualunque mutamento dell'oggetto sociale;
 - (e) qualsiasi modifica del presente statuto;
 - (f) operazioni di fusione o scissione ovvero altra operazione di carattere straordinario;
 - (g) ogni altra materia ricompresa nell'elenco di cui al successivo Paragrafo 25.2 che sia eventualmente sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'assemblea.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

18. AMMINISTRAZIONE

- 18.1. La gestione della società potrà essere affidata a un numero di amministratori pari a 7 (sette) o 9 (nove) determinato con delibera dall'assemblea dei soci, ovvero al diverso numero determinato a norma di quanto previsto al successivo Paragrafo 19.6 (a). Tali amministratori saranno nominati in conformità al disposto del successivo Articolo 19, che costituiscono il Consiglio di Amministrazione.
- 18.2. Gli amministratori durano in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza previste ai sensi di legge.
- 18.3. In relazione agli obblighi di non concorrenza degli amministratori si applicherà l'art. 2390 cod. civ.

19. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 19.1. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea assunta con il voto unanime dei soci, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci stessi ai sensi dei

successivi paragrafi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Resta inteso che qualora più Soci detengano azioni della medesima categoria, sarà legittimato alla presentazione della lista ai sensi del presente Articolo 28, il socio che detenga il maggior numero di azioni della categoria di riferimento.

- 19.2. Il Socio A potrà presentare una sola lista, in cui dovranno essere indicati, a pena di inefficacia, almeno n. 5 candidati (n. 6 candidati nel caso di consiglio di amministrazione composto da n. 9 membri, di cui almeno n. 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emesso da Borsa Italiana S.p.A.).

Il Socio B legittimato ai sensi del precedente Paragrafo 19.1 potrà presentare una sola lista, in cui dovranno essere indicati, a pena di inefficacia, almeno n. 2 candidati (n. 3 candidati nel caso di consiglio di amministrazione composto da n. 9 membri, di cui almeno n. 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emesso da Borsa Italiana S.p.A.).

- 19.3. A pena di inefficacia, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 1 giorno libero prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Ciascun candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

- 19.4. Fatto salvo per quanto previsto al successivo Paragrafo 19.6 (c), ciascun socio avente diritto al voto, potrà votare per la sola lista da esso stesso proposta, fermo restando che il socio non legittimato alla presentazione di liste ai sensi del precedente Paragrafo 19.1 sarà libero di votare per una delle liste presentate dagli altri Soci.

- 19.5. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

(a) dalla lista eventualmente presentata dal Socio A, saranno tratti n. 5 amministratori (cioè i primi 5 candidati indicati nella lista) o n. 6 amministratori nel caso di consiglio di amministrazione composto da 9 membri (cioè i primi 6 candidati indicati nella lista);

(b) dalla lista eventualmente presentata dal Socio B, saranno tratti n. 2 amministratori (cioè i primi 2 candidati indicati nella lista) o n. 3 amministratori nel caso di consiglio di amministrazione composto da 9 membri (cioè i primi 3 candidati indicati nella lista). Qualora l'assemblea intenda procedere anche alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione detta carica dovrà essere attribuita, salvo accordo unanime dei soci, al soggetto indicato dal Socio A rappresentativo di una quota di maggioranza del capitale sociale.

- 19.6. In merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, resta altresì inteso che nel caso in cui o il Socio A legittimato ai sensi del precedente Paragrafo 19.1 o il Socio B non abbiano presentato alcuna lista:

- (a) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente paragrafo 18.1 dovrà intendersi ridotto del numero complessivo massimo degli amministratori da eleggere spettanti ai soci che non abbiano presentato la loro lista ai sensi del precedente Paragrafo 19.2;
- (b) all'elezione degli amministratori, nel numero determinato ai sensi della precedente lettera (a), si procederà secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 19.5, a seconda dei casi;
- (c) i Soci che non hanno presentato una loro lista saranno comunque liberi di votare per le liste presentate dagli altri soci.

19.7. In ultimo, si conviene che laddove nessuno dei Soci legittimato ai sensi del precedente Paragrafo 19.1 presenti alcuna lista il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 5 o n. 7 membri nominati con deliberazione assembleare assunta con le maggioranze di legge senza che trovi applicazione il sistema del voto di lista sopra previsto.

19.8. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo: (i) scegliendolo, in ordine progressivo, tra i candidati non eletti indicati all'interno della lista a cui apparteneva l'amministratore venuto meno ovvero (ii) qualora non sia possibile per qualsivoglia ragione procedere alla sostituzione secondo quanto previsto dal punto (i) che precede (ivi inclusa, senza limitazione, assenza o impedimento dei candidati presenti in lista), sulla base dell'indicazione degli amministratori in carica tratti dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori cooptati ai sensi di quanto precede restano in carica fino alla successiva assemblea. La successiva assemblea avrà facoltà di confermare tale sostituzione ovvero di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore su indicazione dal socio che ha presentato la lista da cui erano stati tratti l'amministratore venuto meno e quello cooptato a norma del presente Paragrafo 19.7.

19.9. Resta inoltre inteso che: (i) in tutti i casi in cui non sia possibile procedere alla cooptazione di cui al precedente Paragrafo 19.8; entro 15 giorni dalla cessazione dell'amministratore venuto meno dovrà essere convocata un'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inattività, dal Presidente del collegio sindacale.

20. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori tra i suoi membri per determinati atti o specifiche categorie di atti.

21. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede sociale o altrove, purché

all'interno dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, di regola ogni mese, comunque, ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, con avviso scritto inviato ai sensi di legge con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica, che deve pervenire almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

21.2. In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore.

21.3. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta scritta almeno 2 consiglieri in carica o il Collegio Sindacale.

Qualora il Presidente non provveda tempestivamente alla predetta convocazione, vi provvederà in sua vece il Vice Presidente, ove nominato, ed in sua mancanza ovvero qualora anche quest'ultimo non vi provveda tempestivamente da uno dei due consiglieri che ne abbiano, a suo tempo, eventualmente fatto richiesta ovvero in caso di richiesta avanzata dal Collegio Sindacale, dal suo Presidente.

21.4. La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza, nonché un ordine del giorno, tale da individuare, in modo ragionevolmente dettagliato, le questioni che dovranno essere prese in considerazione a ogni riunione, con allegati: (i) le copie dei documenti più importanti che dovranno essere discussi; nonché (ii) eventuali relazioni predisposte da parte dell'Amministratore Delegato.

21.5. Anche in mancanza di una formale convocazione del Consiglio di Amministrazione, la seduta è valida quando vi intervengano tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

21.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in mancanza, esse saranno presiedute dal Vice Presidente (ove nominato), ovvero dalla persona designata dal Consiglio stesso.

21.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura e alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

22. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci a norma di quanto previsto al precedente Paragrafo 19.5, nomina quale Presidente, salvo accordo unanime degli amministratori il soggetto indicato dai componenti del Consiglio tratti dalla lista presentata dal Socio A legittimato ai sensi del precedente Paragrafo 19.1. In ultimo qualora il Socio A non abbia presentato la propria lista ovvero nessuna lista sia stata presentata e i soci non vi abbiano già provveduto, il Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, potrà altresì nominare tra

i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.

- 22.3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, agli Amministratori Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
- 22.4. In caso di impedimento o assenza del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente (ove nominato); per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

23. ORGANI DELEGATI

- 23.1. Il Consiglio di Amministrazione delega nei limiti dell'art. 2381 cod. civ., in quanto applicabile, proprie funzioni al Presidente o a uno dei suoi membri, nel rispetto di quanto previsto ai successivi paragrafi.
- 23.2. L'Amministratore Delegato, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, salvo accordo unanime degli amministratori, nella persona indicata dai componenti del Consiglio tratti dalla lista presentata dal Socio A legittimato ai sensi del precedente Paragrafo 19.1. In ultimo, qualora il Socio A non abbia presentato la propria lista ovvero nessuna lista sia stata presentata, l'Amministratore Delegato sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.
- 23.3. L'Amministratore Delegato dovrà fornire mensilmente (salvo che per i mesi di gennaio e luglio, accorpati, rispettivamente, con i mesi di febbraio e agosto) un rapporto al Consiglio di Amministrazione, e tale documento dovrà essere messo a disposizione degli amministratori a norma di quanto stabilito al precedente Paragrafo 21.4. Tale rapporto dovrà indicare tutte le decisioni rilevanti prese e le azioni intraprese da parte dell'Amministratore Delegato a partire dalla precedente riunione del Consiglio di Amministrazione (specificando se l'Amministratore Delegato abbia o meno concluso un impegno legalmente vincolante relativamente a tali decisioni) e le questioni rilevanti al momento sottoposte alla valutazione dell'Amministratore Delegato.

24. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

- 24.1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce, al suo interno, il comitato per la remunerazione, cui saranno attribuiti i compiti di seguito indicati e il cui funzionamento sarà regolato a norma dei paragrafi che seguono.
- 24.2. Il comitato per la remunerazione sarà composto da n. 3 membri, di cui: (i) due membri saranno tratti dagli amministratori tratti dalla lista eventualmente presentata dal Socio A (ove tale lista sia stata presentata); (iii) un membro (che rivestirà altresì la carica di presidente del comitato) sarà tratto dalla lista eventualmente presentata dal Socio B (ove tale lista sia stata presentata), fermo restando che tale soggetto dovrà possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Qualora anche solo uno tra il Socio A e il Socio B non presenti la lista a norma del precedente Paragrafo 19.1, verrà meno l'obbligo in capo al Consiglio di Amministrazione di istituire, al suo interno, il comitato per la remunerazione e troveranno applicazione le norme di legge.

- 24.3. Al comitato per la remunerazione saranno attribuite funzioni propositive e consultive con riferimento alle seguenti materie, che resteranno in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione:
- (a) alla remunerazione degli Amministratori Delegati e dei dirigenti con responsabilità strategiche della società e delle società controllate, in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo; nonché
 - (b) alla determinazione degli specifici obiettivi di performance alla base dell'eventuale componente variabile della remunerazione spettante ai soggetti di cui al precedente punto (a).
- 24.4. Il comitato per la remunerazione è convocato dal Presidente, nella sede sociale o altrove, purché all'interno dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica, che deve pervenire almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
- 24.5. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del comitato per la remunerazione quando ne faccia richiesta scritta almeno un componente in carica.
- 24.6. Anche in mancanza di una formale convocazione del comitato per la remunerazione, la seduta è valida quando vi intervengano tutti i componenti.
- 24.7. La partecipazione ai lavori del comitato può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi di cui al precedente Paragrafo 21.7.
- 24.8. Le deliberazioni del Comitato saranno prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

25. MAGGIORANZE QUALIFICATE

- 25.1. Quorum costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ove sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Salva la facoltà di procedere a una nuova convocazione nei termini previsti ai precedenti paragrafi 21.1 e 21.2, nel caso in cui, nella mezz'ora successiva all'orario fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione non sia presente il numero legale, la riunione sarà rinviata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso posto.
- 25.2. Quorum deliberativo. Il Consiglio di Amministrazione delibererà con le maggioranze di legge, fatte salve le delibere aventi per oggetto le seguenti materie che dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di amministrazione purché consti il voto favorevole di almeno un consigliere di amministrazione designato dal Socio B (a) laddove l'altro, o uno degli altri, abbia espresso voto contrario a tale deliberazione, nelle materie (i) e (ii) e (b) in ogni caso, nelle materie da (iii) a (vii):
- (i) approvazione, modifica e aggiornamento del *business plan*;
 - (ii) operazioni straordinarie non previste nel *business plan* poste in essere dalla società e/o dalle controllate che non richiedano aumenti di capitale;
 - (iii) operazioni di straordinaria amministrazione non previste nel *business plan* e che richiedano un aumento di capitale;

- (iv) operazioni con parti correlate (a tal fine rilevando la definizione di tempo in tempo vigente secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili agli emittenti), fatta eccezione per: (a) operazioni effettuate dalla società con società controllate; (b) operazioni effettuate da società controllate dalla società con società controllate da queste ultime o dalla società (il termine società controllata nei precedenti punti (a) e (b) non riguarderà le controllate in cui quote di minoranza siano riferibili direttamente o indirettamente ai Soci A o ai loro azionisti); (c) operazioni con parti correlate in the *ordinary course of business* e concluse a condizioni di mercato per importi inferiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00) per singola operazione ed Euro 700.000,00 (settecentomila/00) in aggregato su base annua;
 - (v) operazioni di trasferimento riguardanti le partecipazioni detenute dalla Società;
 - (vi) proposte di pagamento e/o distribuzione di riserve o dividendi (se maggiori al 50% degli utili di esercizio);
 - (vii) istruzioni di voto per le delibere delle controllate aventi ad oggetto le materie di cui al precedente Paragrafo 17.2(a), (b), (c), (d), (f) e (g) riservate all'assemblea dei soci della società e le materie di cui al Paragrafo 17.2(e), limitatamente alle modifiche statutarie aventi ad oggetto modificazioni dei diritti di voto o di partecipazione.
- 25.3. Nell'ipotesi in cui le deliberazioni aventi ad oggetto le materie previste ai precedenti punti (i) e (ii) del precedente Paragrafo 25.2 ricevano il voto favorevole dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ma non vengano adottate per il voto contrario espresso da almeno uno degli amministratori designati dal Socio B (in assenza del voto favorevole dell'altro o di uno degli altri) la proposta di delibera verrà rimessa ad un terzo esperto indipendente che confermerà o meno la congruità della proposta avendo riguardo all'interesse della società.
- 25.4. Nel caso in cui l'esperto abbia confermato la congruità della proposta, la delibera verrà nuovamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione convocato in data immediatamente successiva alla consegna della relazione dell'esperto. Tale deliberazione sarà presa a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che l'eventuale voto contrario degli amministratori designati dal Socio B non ne impedirà l'adozione. L'esperto indipendente verrà scelto di comune accordo tra l'Amministratore Delegato e l'amministratore designato dal Socio B che abbia, a suo tempo, espresso voto contrario (ovvero qualora tutti gli amministratori designati dal Socio B abbiano espresso voto contrario, dal più anziano tra questi). In caso di mancato accordo, verrà designato dall'amministratore dissenziente (ovvero qualora tutti gli amministratori designati dal Socio B siano stati dissenzienti, dal più anziano tra questi) all'interno di una rosa presentata dall'Amministratore Delegato di 3 società di consulenza aziendale indipendenti e di primario livello.
- 25.5. Per procedere alla nomina dell'esperto in caso di mancato accordo dunque, entro 4 giorni lavorativi dalla votazione, l'Amministratore Delegato dovrà sottoporre per iscritto all'amministratore dissenziente la rosa degli esperti selezionati. Entro i 5 Giorni Lavorativi successivi dal ricevimento della predetta comunicazione, l'amministratore dissenziente dovrà dare per iscritto risposta individuando l'esperto all'interno della rosa. Se nessuna risposta verrà data o se verrà data una risposta negativa o esterna alla rosa sarà designato il primo esperto indicato nella

rosa in ordine di presentazione. L'esperto dovrà esprimere la sua opinione entro i successivi 10 Giorni Lavorativi dal conferimento dell'incarico. Le spese dell'esperto resteranno a carico della società. L'esperto potrà essere designato anche in via preventiva di comune accordo fra i Soci A e i Soci B oppure, in caso di mancato accordo, dal Socio B all'interno della rosa di 3 società di consulenza aziendale indipendenti e di primario livello che possa ricoprire l'incarico di esperto all'occorrenza proposta dall'Amministratore Delegato.

26. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 26.1. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro mandato.
- 26.2. L'assemblea può assegnare agli amministratori un emolumento annuale, per un importo complessivo, con riferimento a ciascun amministratore non munito di deleghe operative, di massimi euro 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi) lordi per ciascun esercizio.
- 26.3. Può essere altresì accantonato, a favore degli amministratori, anche a mezzo della stipulazione di apposite polizze assicurative – sempre previa deliberazione assembleare - un fondo di trattamento di fine mandato.
- 26.4. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per la remunerazione (ove presente) e del collegio sindacale.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

27. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

- 27.1. I soci aventi diritto di voto, nominano, con le modalità stabilite al successivo Articolo 28, un collegio sindacale composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, funzionante ai sensi di legge; il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea in sede di nomina dell'intero collegio.
- 27.2. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza nel rispetto del presente statuto.
- 27.3. I soci aventi diritto di voto, in sede assembleare, nominano un revisore legale dei conti o una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge, cui sarà affidato l'esercizio della revisione legale dei conti.

28. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

- 28.1. La nomina del collegio sindacale della società avverrà sulla base di liste presentate dai soci, aventi diritto di voto, ai sensi dei successivi Paragrafi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Resta inteso che qualora più soci detengano azioni della medesima categoria, sarà legittimato alla presentazione della lista ai sensi del presente Articolo 28, il socio che detenga il maggior numero di azioni della categoria di riferimento.
- 28.2. Il Socio A legittimato ai sensi del precedente Paragrafo 28.1 potrà presentare una sola lista, in cui dovranno essere indicati n. 2 candidati alla carica di sindaco effettivo, di cui uno designato

automaticamente come Presidente del Collegio sindacale e n. 2 candidati alla carica di sindaco supplente.

Il Socio B potrà presentare una sola lista, in cui dovrà essere indicato n. 1 candidato alla carica di sindaco effettivo.

- 28.3. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della società almeno un giorno libero prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
- 28.4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.
- 28.5. Fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 28.7 (b), ciascun socio potrà votare per la sola lista da esso stesso proposta.
- 28.6. All'elezione dei sindaci si procederà come di seguito indicato:
- (a) dalla lista presentata dal Socio A, saranno tratti il Presidente del Collegio sindacale, un sindaco effettivo e due sindaci supplenti;
 - (b) dalla lista presentata dal Socio B, sarà tratto il restante sindaco effettivo.
- 28.7. In merito alla nomina del collegio sindacale, resta altresì inteso che:
- (a) nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, alla nomina del collegio non si procederà con il sistema del voto di lista sopra indicato, ma con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze di legge;
 - (b) qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti i sindaci elencati in tale lista. Con la precisazione che, essendo il numero di sindaci così eletti insufficiente per assicurare la composizione minima del collegio sindacale, i restanti sindaci effettivi e supplenti saranno nominati con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze di legge.
- 28.8. Resta infine inteso che, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco, entro 15 giorni dalla sua cessazione dovrà essere convocata un'assemblea per la nomina di un nuovo collegio sindacale nel rispetto del disposto del presente Articolo 28 e fermo restando quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILE DI ESERCIZIO

29. ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

30. BILANCIO DI ESERCIZIO

- 30.1. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.
- 30.2. Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero entro 180 giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, cod. civ.

- 30.3. Gli utili netti dell'esercizio, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti tra i soci - previa delibera assembleare e previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del rispetto, in ogni caso, di eventuali vincoli contrattuali di cui la società sia parte – in misura non inferiore al 50% del relativo importo salvo il consenso unanime dei soci.

TITOLO VII

DIRITTO DI RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31. DIRITTO DI RECESSO

- 31.1. Il diritto di recesso spetta unicamente nei casi previsti dalla legge.
- 31.2. Per la disciplina del recesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 e seguenti cod. civ. ed, eventualmente, quelle di cui all'art. 2497-quater cod. civ.

32. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII

RINVIO

33. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.